

# **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI SUI TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA' A CAUSA DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA**

## **ART.1 - FINALITA' ED OGGETTO**

L'Amministrazione comunale, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione il contrasto alla criminalità, in concorso con le altre istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere efficacemente lo sforzo compiuto dalla cittadinanza per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, istituisce misure di solidarietà in favore delle vittime dei reati di estorsione ed usura commessi sul territorio comunale, volte a prevenire e contrastare il condizionamento e l'assoggettamento all'influenza mafiosa.

## **ART. 2- DESTINATARI**

Agli effetti del presente Regolamento per "vittima della criminalità" a causa dell'estorsione e dell'usura, deve intendersi, anche in riferimento alla normativa vigente, chiunque abbia presentato esposto-denuncia o querela all'autorità competente per aver subito, nel territorio comunale, un pregiudizio, fisico o mentale, essendo stato destinatario di atti intimidatori e richieste estorsive, nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili all'estorsione ed all'usura e ha collaborato con la giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione e l'accertamento dei fatti e per l'individuazione e/o cattura dell'autore o degli autori, e nei cui procedimenti risulti essere stato parte offesa.

Sono esclusi dall'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento coloro che hanno riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, o che hanno procedimenti penali in corso per reati associativi, usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 della Legge 12.07.1991 n.203 nonché coloro che siano stati sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione personale e/o patrimoniale, che abbiano in corso procedimenti per la loro applicazione.

## **ART. 3 - AGEVOLAZIONI**

Nei confronti dei soggetti che, in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, sindacale, sociale o culturale ed in particolare quanti esercitando regolarmente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, residenti nel Comune di Taurianova, risultino vittime di azioni o eventi criminali commessi nel territorio comunale e relativi ai reati di estorsione e di usura e per questo subiscono danneggiamenti di beni mobili ed immobili, autovetture o altri mezzi di trasporto o di lavoro o l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale, ovvero lesioni personali allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive per ritorsione alla mancata adesione o usurarie, l'amministrazione comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

1. l'esenzione dal pagamento degli importi annui dovuti dalla vittima al comune di Taurianova per gli immobili in cui ha sede l'attività di impresa esercitata o per la casa di abitazione, e relativamente a:

- imposta Municipale Propria (IMU);
- tassa rifiuti (TARI);
- tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- tassa per l'occupazione suolo pubblico(TOSAP)
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- altre imposte e/o canoni dovuti per l'utilizzo di aree destinate a mercato, anche coperte;

2. piano di rientro concordato con dilazione rateale sino ad un massimo di cinque anni per eventuali tributi pregressi dovuti al Comune di Taurianova allo stesso titolo di cui al comma che precede.

I minori introiti derivanti dalla concessione di agevolazioni tributarie troveranno apposita copertura di spesa nel Bilancio comunale.

L'agevolazione sarà concessa per gli importi attualmente iscritti a ruolo, per un periodo di cinque anni dalla data di definizione del procedimento di ammissione al beneficio.

#### **ART. 4 - CONDIZIONI**

L'agevolazione è concessa su istanza delle vittime di cui al precedente articolo o, in caso di morte, dei componenti del nucleo familiare anagrafico alla data del decesso, a condizione che:

a) abbiano sporto alla competente autorità circoscrizionale notizia di reato o denuncia o querela, fornendo elementi per la ricostruzione dei fatti perpetrati a loro danno e per l'individuazione o la cattura degli autori;

b) che non abbiano concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi e che non risultano essere stati sottoposti a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, né risultino destinatari di provvedimenti che dispongano divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della Legge 575/1965, salvi gli effetti della riabilitazione.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) va documentato dal richiedente mediante la presentazione di copia autentica del decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura o idonea certificazione dell'Autorità Giudiziaria attestante che il richiedente è parte offesa in un procedimento di estorsione o usura.

#### **ART. 5 - ISTANZE E PROCEDIMENTO**

L'Ammissione al beneficio avverrà dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato entro 90 giorni dall'avviso di conclusione dell'indagine o dal decreto di archiviazione dai quali emerge il mancato concorso a qualunque titolo della vittima nei fatti criminosi ed altresì la collaborazione prestata.

La domanda redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, le generalità, l'indirizzo, la descrizione dell'attività esercitata, la dichiarazione di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsioni, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione e qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, come indicato nell'art. 2 del presente Regolamento.

Dovranno inoltre essere attestate con la medesima formalità le circostanze di cui al comma 1 dell'art. 4 ovvero: la collaborazione prestata e il mancato concorso, a qualunque titolo, della vittima nei fatti criminosi denunciati.

La domanda deve essere presentata al Comune di Taurianova – Area Economico Finanziaria ed alla sua istruttoria provvederà l'Ufficio Tributi valutando le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per la concessione del beneficio. Ove necessario l'Ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi e di eventuale documentazione integrativa.

Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del Servizio Tributi.

#### **ART. 6 - REVOCA DEL BENEFICIO**

In caso di accertamento della insussistenza dei requisiti dichiarati il beneficio concesso sarà revocato e le somme corrispondenti ai tributi e canoni non pagati saranno iscritti a ruolo, maggiorate di interessi legali.

La revoca sarà pronunciata anche nel caso in cui successivamente alla concessione del beneficio, intervenga provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e/o degli organi di polizia che accertino un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto attestato e dichiarato in precedenza oppure la commissione di reati e condotte che costituiscono motivo di esclusione dal beneficio, sancito con sentenza passata in giudicato.

#### **ART.7 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento troverà applicazione per le collaborazioni prestate dalle vittime successivamente alla esecutività della deliberazione che lo approva, anche se riferite a reati, consumati in precedenza.